

UMBERTO MARCELLI

ORDINAMENTI POLITICO-AMMINISTRATIVI E CLASSI SOCIALI A FORLIMPOPOLI NEL SETTECENTO

È in corso da vari anni a proposito delle città della Romagna una ricerca, di cui si stabilirono i punti di partenza nel 1969, in una memoria presentata alla Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna (1). Si presero le mosse dagli studi di Antonio Anzillotti sul tramonto dello stato cittadino (2) e si precisarono quali argomenti da sviluppare, la diarchia, o il sistema giuridico-politico contrassegnato da una parte dal dominio del signore, e dall'altra dalla persistenza del comune con tutte le sue magistrature politiche, amministrative e giurisdizionali; su quanto accadde quando dalla signoria si passò al principato, e lo stato cittadino, giunto a questo ultimo grado del suo sviluppo storico, si trovò, e questo fu fenomeno italiano collegato ai grandi avvenimenti che trasformarono il mondo a partire dalla fine del secolo XV in poi, immerso in una realtà che lo rendeva anacronistico, asfittico, incapace di progresso o soltanto di un semplice divenire lungo le linee delle sue tradizioni storiche. Si verificò, allora, quella che gli storici chiamano un'involuzione economico-sociale, col ritorno, dove più dove meno, ad un'economia prevalentemente agricola senza più volontà di rischio e di crescita trasformandosi le antiche classi mercantili e artigianali in classi di proprietari terrieri, contenti di una rendita parassitaria e del corrispettivo possesso dei residui politico-amministrativi dei co-

(1) U. MARCELLI, *Classi sociali e ordinamenti politico-amministrativi nelle città d'Emilia e di Romagna nel secolo XVIII: un'ipotesi di lavoro*, « Atti Mem. Dep. Romagna », n. s., XX (1969), pp.443-454.

(2) A. ANZILLOTTI, *Movimenti e contrasti per l'unità italiana*, a cura di L. Russo, Bari 1930, pp. 33-67.

muni medievali, ormai saldamente raccolti entro la cornice del principato. In questi ultimi decenni c'è stata nella nostra storiografia una ripresa della discussione su questi problemi che sono generalmente indicati col termine non più di « tramonto » dello stato cittadino, ma di « decadenza » italiana (3) nel secolo XVII e XVIII, e si ricollegano strettamente al problema delle origini del Risorgimento. È stato rilevato che scarseggiano le ricerche concernenti le città romagnole in questo periodo e sotto questa prospettiva e appunto gli studi intrapresi dal 1969 hanno l'ambizione di sopperire a questa lacuna.

Forlimpopoli, naturalmente, rientra nell'interesse di queste ricerche, e ci permettiamo di presentare qui i primi risultati. Parlando delle sue istituzioni nel Settecento, non si può fare a meno, come per tutte le nostre città italiane, di risalire ai secoli precedenti, poiché esse ne rappresentano la continuazione o, per meglio dire, la persistenza, fino alla tempesta distruttrice che da Napoleone prende il nome. Bisogna risalire a Giulio II e alla sua politica di restaurazione pontificia in Romagna, che raccolse l'eredità di Cesare Borgia e diede alle città, che sorgevano fra gli Appennini, l'Adriatico e i possedimenti estensi, un assetto definitivo o quasi. Alla catastrofe del *Dux Romandiolae* il legato del Papa, l'anconetano Giovanni Sacchi arcivescovo di Ragusa, riuscì a convincere i forlimpopolesi a consegnargli la città (4), ma non la rocca, perché questa era tenuta da Bartolomeo Ercolani, castellano, per conto di Lodovico Ordellaffi, che s'era allora restituito a Forlì quale signore, anche lui approfittando del disastro borgiano. I forlimpopolesi, come narra il Vecchiazani, « ... pertinaci oppugnavano la Rocca per riporla in potere di Santa Chiesa... » (5), finché l'Ercolani non si lasciò trarre in inganno e la consegnò per accordo al legato (6). Mentre in tal modo si armeggiava nella città, un'ambasceria, composta da Gasparo Berti e G. B. Armuzzi pompiliesi, si affaticava a Roma per ottenere dal papa « la confirmatione de Statuti e privilegi » (7), nonché

(3) Cf. L. BULFERETTI, *Il problema della « decadenza » italiana*, « Nuove questioni di storia moderna », II, Milano 1964, pp. 803.845; G. QUAZZA, *La decadenza italiana nella storia europea*, Torino 1971.

(4) M. VECCHIAZZANI, *Historia di Forlimpopoli con varie revolutioni dell'altre città di Romagna*, Rimini 1647, p. 220.

(5) *Ibid.*, p. 222.

(6) *Ibid.*, p. 223.

(7) *Ibid.*, pp. 227-228.

la « reintegrazione de beni a Bronoro e Meleagro Armuzzi detti Zampeschi » secondo le istruzioni ricevute dai loro concittadini (8). L'una e l'altra cosa ottennero gli ambasciatori con un breve di Giulio II del 19 maggio 1504, che venne a costituire l'atto fondamentale su cui si resse la città nel corpo dello Stato Pontificio e nel suo interno, fino allo sconvolgente avvento di Bonaparte.

Non ci sembra nemmeno il caso di far rilevare che la pronta sottomissione dei Forlimpopolesi a Giulio II fu determinata, oltreché dal timore delle eventuali rappresaglie, dalla precisa volontà di sottrarsi alla dominazione degli Ordelaffi, che, in quanto costoro signori di Forlì, implicava la subordinazione a questa città con tutti gli aggravii che ciò comportava, compresa la perdita dell'autonomia. E infatti il breve del 1504 (9), dopo avere espresso la soddisfazione del paese per l'obbedienza *qua singulari animi promptitudine ad gremium S. R. Ecclesiae Matris Dominae Nostrae, eiusque immediatam Protectionem* (10) i Forlimpopolesi si erano restituiti *tirannidisi iugo excusso* (11), secondo la formula di moda, proseguiva: *... Itaque ... omnia, et singula statuta, consuetudines, privilegia vestra, gratias et indulta per Romanos Pontifices praedecessores nostros Apostolicosve Legatos, aut ab eis facultatem habentes vobis hactenus concessa quatenus iusta, et rationabilia sint, et in praeiudicium Ecclesiasticae libertatis non tendant, tenore praesentium approbamus, et Apostolica auctoritate confirmamus, prout hactenus laudabiliter observata fuerunt...* (12).

Lo stesso breve concedeva ai Forlimpopolesi alcune garanzie sull'entità della tassa a favore *Gentium Armigerarum*, sulla fornitura alle medesime di legna e pali, e sulle altre *angarie* straordinarie che fossero in seguito imposte dalla Sede Apostolica, limitando quest'ultime alla decima parte di quelle dovute a Forlì, e non più. Altri sgravi concernevano le spese per la manutenzione della rocca, mentre si lasciava ai Forlimpopolesi il godimento di tutte le rendite, dei dazi, dei pedaggi e della terza parte delle multe sui malefici, più in perpetuo i proventi del mulino, cosicché pagato il dovuto al castellano della rocca, al podestà, al

(8) Ibid.

(9) È riportato dal Vecch'azzani (*Historia*, cit., pp. 228-231).

(10) Ibid., p. 228.

(11) Passim.

(12) Passim.

notaio e al capitano del podestà, essi potessero liberamente disporre ogni anno ad uso pubblico di quanto sopravanzava (13). Si concedeva inoltre libertà di transito con esenzione di dazi alle merci sul territorio forlivese verso Ravenna e Meldola, e la facoltà di proporre i nomi di tre sudditi della Chiesa a Roma, che ne avrebbe scelto uno come podestà. Si stabiliva che il notaio, il *socium Militem potestatis, ac Factorem Camerae* fossero scelti per *gubernatorem vestrum pro tempore* fra i Forlimpopolesi, e non fra i forestieri. Si concedeva di tenere il mercato il giovedì, per accedere al quale si assicurava la libertà di transito attraverso il territorio di Forlì e Bertinoro con esenzione da dazio o gabelle. Si garantivano a Forlimpopoli le migliori condizioni che Roma faceva, o avrebbe fatto, alle città confinanti per quanto riguardava il sale. Nel caso di incremento della produzione granaria, Giulio II concedeva la facoltà di costruire un altro mulino. Contro quello, che era considerato un abuso dei « tiranni », si vietava l'incetta e l'estrazione forzata dei grani dalla città (14).

All'emanazione del breve, seguirono a Forlimpopoli la cerimonia di un rinnovato giuramento di fedeltà alla Santa Sede nelle mani dell'Arcivescovo moderatore della provincia, e le inevitabili feste pubbliche (15). La città aveva ottenuto il riconoscimento della propria autonomia, e il ripristino, o la conservazione, dei suoi vecchi ordinamenti e statuti. Soprattutto importante per essa l'autonomia nei confronti di Forlì, che la sottraeva ad una dipendenza onerosa dal punto di vista finanziario e politico. Invano poco dopo, nello stesso anno 1504, i forlivesi, costretti anch'essi a restituirsì all'obbedienza della Chiesa, per mezzo di ambasciatori chiesero al Papa « che Forlimpopoli continuasse a riconoscere Forlì in Superiore, come haveva fatto gl'Ordelaffi, il Riario, col Borgia... » (16).

Giulio II « non stimò ciò convenire alla sua fede, al dispendio, e alle cooperationi fatte nel ridurre i Forlivesi all'obbedienza del Romano Pontefice e perciò lo dichiarò sotto alla immediata sua protezione e della Santa Sede... » (17). In realtà il Pontefice, nello svincolare Forlimpopoli dalla dipendenza di Forlì, seguiva una politica inaugurata dai suoi predecessori nei

(13) Passim.

(14) Passim.

(15) Ibid., p. 232.

(16) Ibid.

(17) Ibid.

secoli precedenti, e del tutto rispondente agli interessi temporali della Santa Sede (18) che tendeva ad imporre il centralismo nei suoi stati.

All'avvento di ogni nuovo papa, Forlimpopoli si preoccupò di ottenere la conferma dei suoi « statuti e privilegi ». Così nel 1413 Gasparo Berti e Mazzone Vecchiazani, ambasciatori a Roma, la ottengono da Leone X col solito sistema del breve; altrettanto si ottenne nel 1523 da Adriano VI, nel 1534 da Paolo III, nel 1560 da Pio IV, nel 1605 da Paolo V, nel 1621 da Gregorio XV (19). La situazione politico-costituzionale della città era, dunque, ormai definita e tale doveva restare, intatta nei suoi elementi essenziali, fino all'avvento di Bonaparte in Italia. In fondo, non la modifica nemmeno il periodo della Signoria degli Zampeschi, sorta, come si sa, nel 1535 ad opera di Paolo III, per compensare Antonello Armuzzi Zampeschi di avergli sborsato 10 mila scudi, a lui necessari sia per aiutarlo nelle sue difficoltà finanziarie, sia per i preparativi di una spedizione navale contro i Turchi (20). Si tratta di un vicariato perpetuo, destinato ad estinguersi con l'estinguersi dei discendenti maschi legittimi di Antonello, cosa che avvenne nel 1578.

Costui nel 1544 si fece cedere dai Forlimpopolesi i dazi della gabella, del pane, del macello e del sale (21) con lesione non piccola dei loro privilegi. Tuttavia ciò rientrava nelle facoltà concesse da Paolo III ad Antonello, e il papa conservava l'alto dominio (22). Si noti che anche durante la signoria degli Zampeschi i Forlimpopolesi richiesero, ed ottennero, la conferma dei loro statuti e privilegi dai papi: così, come abbiamo già visto, nel 1560 da Pio IV. Sia pure formalmente, funzionava ancora la diarchia, sostituendosi ai pontefici gli Zampeschi. L'antico co-

(18) Si vedano in proposito gli studi di Giovanni De Vergottini, *Il papato e la comitatina nella storia della Chiesa (sec. XIII-XV)*, « Studi Storici in memoria di Luigi Simeoni », I, Bologna 1953, pp. 73-162; *Concezione papale e concezione comunale del rapporto di comitatina in conflitto in Romagna al principio del secolo XIV*, « Atti Mem. Dep. Romagna », n. s., V (1957), pp. 105-114. Per problemi e gli aspetti antecedenti, si veda anche A. VASINA, *Romagna medievale*, Ravenna 1970.

(19) I relativi brevi si conservano nell'Archivio del Comune di Forlimpopoli: cf. U. SANTINI, *Gli statuti di Forlimpopoli dei secoli XV e XVI*, Bologna 1904, p. 3. A questi brevi si rifà il Vecchiazani (*Historia*, cit.), alle pp. 249, 266, 267, 281, 296, 313, 317.

(20) U. SANTINI, *Il Comune di Forlimpopoli sotto la signoria degli Zampeschi (1535-1578)*, « Atti Mem. Dep. Romagna », s. 3, XXI (1903), p. 5 dell'estratto.

(21) *Ibid.*, p. 7 e p. 92 ss.

(22) L'atto col quale Paolo III concedeva il vicariato ad Antonello, in SANTINI, *Il Comune di Forlimpopoli*, cit., p. 64 ss.

mune sopravviveva nei suoi ordinamenti, e doveva sopravvivere fino al sec. XVIII, pur nella perdita della sostanza dei suoi poteri, aggravatasi nel periodo degli Zampeschi, perché il papa coi suoi rappresentanti *in loco* esautorava le magistrature comunali, le funzioni delle quali, fuorché in quella giuridica, si riducevano a meramente esecutive o si limitavano al piano amministrativo più remoto dal potere politico. Gli statuti (23), che tante volte furono confermati, perpetuarono la sopravvivenza degli organismi comunali, consistenti soprattutto nel Consiglio e negli Anziani.

La diarchia s'identificava dalla parte del sovrano nel governatore, e dalla parte del comune nel consiglio. Il primo era nominato direttamente da Roma, e presentava la patente della Sacra Consulta al secondo, che lo immetteva nel possesso della sua carica, e gli prestava la dovuta obbedienza coi soliti emolumenti.

Il governatore giurava di esercitare fedelmente il suo ufficio, di attenersi agli statuti di Forlimpopoli, « et operare tutto ciò che porta l'obbligo di simile carica e secondo le disposizioni delle medesime lettere patentali » (24). Quale rappresentante *in loco* del sovrano, le sue facoltà erano assorbenti nei confronti di quelle delle magistrature comunali, e vanificavano l'autonomia, a cui i Forlimpopolesi tanto tenevano. Ancora nell'inoltrato secolo XVIII si verificavano episodi di contrasto tra il governatore e il consiglio, che affiorano nei documenti. Nel 1777 la Sacra Congregazione del Buon Governo fu costretta a reagire contro il comportamento del Consiglio, che si arrogava « una totale indipendenza da quel Governatore e volendo sveller un simile assurdo, ed indurre quel buon concerto, che passar deve tra Magistrati, Comunità e Superiore, vuole in primo luogo la detta Sacra Congregazione in avvenire si presti dai Comunisti tutto il dovuto rispetto al Governatore, come il solo rappresentante in Forlimpopoli la persona del Principe » (25). A questo scopo, la Sacra Congregazione vietava per l'avvenire di intestare i consigli ge-

(23) Gli statuti che rimangono sono quelli del 1443, di Antonio Ordelaifi, del 1536, di Antonello Zampeschi, editi dal Santini, *Gli Statuti di Forlimpopoli*, cit., p. 43 ss. Un altro statuto del 1596 è inedito: Santini, op. cit., pp. 1-2.

(24) Lettera « Alli Signori Pubblici Rappresentanti di Forlimpopoli » in data di Roma, 5 giugno 1728, che presenta il dottor Carlo Giuseppe Ranghi quale nuovo Governatore (Arch. Com. di Forlimpopoli, *Ordine dei superiori, lettere missive e ricettive degli anziani, governatori e priori della comunità*, b.n. 20).

(25) Visita del Governatore di Forlì Vais Antonio del 1777, in Arch. Com. di Forlimpopoli, *Visite alla Comunità*, n. 2, vol. 1.

nerali *coram Magistratu, cum interventu Domini Gubernatoris, et ad instantiam Magistratus cum interventu Consiliariorum* », poiché era il governatore ad autorizzare le adunanze e non viceversa (26). I membri del consiglio ricorrevano al sistema di riunirsi alcune sere prima delle adunanze generali sotto forma di congregazioni preparatorie, per discutere fra loro e prendere decisioni da presentare poi nelle adunanze generali alla presenza del governatore in modo che queste si riducevano ad una pura formalità, trovandosi il rappresentante del sovrano di fronte alle cose già belle e decise alle sue spalle. Fu stabilito allora dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, sempre nel 1777, di vietare queste « congregazioni generali », che simulando di essere « congregazioni preparatorie al Consiglio », in realtà erano « un Generale Consiglio col nome diverso a solo effetto di escludervi il Governatore... » (27).

Autentiche « congregazioni preparatorie » furono ammesse, a condizione che vi assistesse il Governatore, e fossero tenute nella sede da lui indicata, la quale poi doveva essere o la sua residenza privata o qualche sala del palazzo comunale (28). Energicamente si riconosceva al governatore la facoltà di ispezionare i libri e le carte della Comunità, e il diritto di esaminare e firmare prima del Magistrato i mandati e ordini di spese, sotto pena di nullità dei medesimi (29). A lui spettava corrispondere col Cardinale legato in Ravenna e con la Congregazione del Buon Governo in Roma, gli atti dei quali rendeva noti al consiglio. In questo episodio, la diarchia rivelava il suo interno contrasto, scaturente dall'antica avversione del Comune, incarnato dal consiglio, ad accettare la supremazia di un'autorità ad esso estranea, fosse quella degli Ordelauffi con la conseguente subordinazione a Forlì, o quella degli Zampeschi, o, da ultimo, quella del papa, preferito agli uni e agli altri per la sua lontananza, ma che diventava anch'esso ingombrante e intollerabile qualora, invece di limitarsi a riconoscere gli antichi statuti e privilegi in cambio del rinnovato giuramento di fedeltà e sudditanza, inviava sistematicamente sul posto un suo rappresentante ad esercitare le funzioni inerenti alla sovranità. L'antico spirito comunale e par-

(26) Ibid., decreto secondo.

(27) Ibid., decreto terzo.

(28) Ibid., decreto quarto.

(29) Ibid., decreto quinto.

ticolaristico si urtava con la tendenza accentratrice e livellatrice, che era stata prima dei signori, poi dei principi e che nel secolo XVIII tentava di trasmutarsi in un'analoga, più consapevole e sistematica politica dei sovrani assoluti.

La persistenza del contrasto all'interno della diarchia, pur nella sopraffazione ormai da tempo consacrata del potere signorile e dei suoi eredi sul vecchio e logoro potere del comune, costituiva altrove un freno piuttosto grave dell'attività centralizzatrice dei sovrani. A Forlimpopoli questo freno si faceva meno sentire, date le dimensioni ridotte dell'ambiente nei confronti del pontefice romano. Tuttavia il Magistrato e il Consiglio difendevano tenacemente i loro antichi privilegi. Il Consiglio era composto da 24 membri, rappresentanti di tutto il comune, che avevano il compito « di decidere su quanto paresse loro utile alla cittadinanza ». Mai se ne potevano eleggere più di quattro della stessa parentela. Gli statuti nulla dicono sul sistema dell'elezione, e cioè da chi fossero eletti i consiglieri, mentre ci dicono che fra costoro venivano estratti a sorte quattro anziani, cui spettava « trattare e ordinare le cose utili al Comune, fare le spese necessarie purché non superiori a 5 lire... ». Negli statuti del 1443 erano sottoposti alla vigilanza e all'autorità del Podestà; ma già negli statuti del 1436 ne risultano emancipati, benché debbano fare i conti, come abbiamo visto, coi rappresentanti del principe, alla pari del Consiglio. Altri magistrati erano: il massaro e il sindaco, eletti col sistema del sorteggio dal Consiglio. Il Podestà era invece eletto dal Consiglio su proposta degli anziani, ed aveva funzioni ormai esclusivamente giurisdizionali. Alle sue dipendenze agiva un *miles*, e due o tre *plazarii* o *nuncii*, che, però, erano alle dipendenze anche di tutti gli altri magistrati. Funzioni importanti avevano anche gli edili, e l'avvocato e procuratore dei poveri. Non crediamo di doverci dilungare nell'esame minuto delle funzioni e dei caratteri di tutti questi magistrati e di altri ancora come gli arnedeanzieri, sia perché esula alquanto dagli scopi di questo studio, sia perché è stato già compiuto nei vecchi, ma sempre utili lavori del Santini. Le novità introdotte negli ordinamenti politico-amministrativi di Forlimpopoli nel Settecento non ci sembrano tali da rivelare modificazioni sostanziali nella struttura economico-sociale della città.

A noi qui interessa esaminare il rapporto allora esistente tra gli organi politico-amministrativi e la cittadinanza, o per meglio dire, le classi o gruppi sociali in cui si divideva la cittadi-

nanza. Ci interessa determinare quale fosse la classe dominante, il suo rapporto con quegli organi, e i limiti dei suoi poteri pubblici quali si esplicavano attraverso quegli organi, e la condizione delle altre classi o gruppi sociali meno favoriti.

Gli statuti del '400 ci conservano un prezioso indizio di un periodo più antico, durante il quale Forlimpopoli era comune nel quale esistevano le arti. Suona, infatti, la rubrica XXXI di tali statuti, dal titolo *Quod reformationes facte contra comune per consules non valeant*:

Item statuimus et ordinamus quod consules artium seu ordinum civitatis forumpopili non possint nec debeant per se nec cum aliis de suo ordine aliquam reformationem vel ordinamentum fecere contra rationes iura privilegia instrumenta vel statuta et reformationes comunis. Et qui contrafecerit condemnetur per potestatem... Et nichillominus talis reformationem et ordinamentum non valeat ipso iure. Et quod nullam aliam reformationem vel ordinamentum fecere possint nisi quatenus tangeret ipsam artem vel ordinem et ipsius artifices seu professores, et hoc in parvis. Et nichillominus debeant talia ordinamenta per dictum dominum potestatem videri et aprobari sibi videbitur expedire (30).

Sta di fatto che questa disposizione scompare negli statuti del 1536, e che di arti e di consoli delle medesime non si trova più traccia, almeno allo stato attuale delle ricerche, nelle carte forlimpopolesi del secolo XVI e successivi. Ma possiamo considerare la rubrica XXXI un'eredità degli statuti forlivesi che, come dimostra il Santini, servirono di modello a quelli forlimpopolesi, poiché questi ultimi furono adattati alla realtà diversa della piccola città con un minuto ed interessante lavoro (31).

Dunque possiamo, con una certa tranquillità e fino a prova contraria, concludere che a Forlimpopoli nel secolo XV, e precedenti, esisteva una classe di artigiani e mercanti analoga a quella esistente nei comuni coevi e maggiori; una classe che doveva aver raggiunto una notevole importanza per numero e consistenza, se ne era stata possibile l'organizzazione nelle arti, e se questa organizzazione coi suoi consoli era tale da minacciare di sovrapporsi al comune stesso. Siccome le arti spariscono già

(30) SANTINI, *Gli statuti*, cit., p. 70. Lo stesso Santini, (op. cit., p. 13) osserva che l'importanza delle arti « era ormai ridotta (nel sec. XIV) a nulla, ma che antecedentemente senza dubbio poteva influire sensibilmente nelle vicende della vita comunale di Forlimpopoli ».

(31) *Ibid.*, p. 7: gli statuti « non hanno... sapore di originalità ma hanno non poca importanza quando si consideri il lavoro di selezione che si fece intorno gli Statuti di Forlì per trarne le leggi adatte al piccolo comune di Forlimpopoli ».

nel secolo XVI, saremmo tentati di inferirne che Forlimpopoli subì, alla pari delle altre città italiane del tempo, le conseguenze dei grandi avvenimenti, a cui accennavamo in principio. La crisi dell'economia italiana e mediterranea si fece probabilmente sentire prima nelle città minori e più deboli, ed è nel caso di Forlimpopoli rivelata dalla rapida scomparsa delle sue arti.

La scarsa consistenza economica e sociale del ceto mercantile e artigiano nel secolo XVIII è confermata dai documenti, dai quali è possibile ricavare che nel 1736 erano annoverati nel registro di depositaria ordinaria 58 artigiani, nel 1750-1751, 59; nel 1775, 56; nel 1795, 39 (32). Si tratta di muratori, sarti, canepini, fornai, falegnami, barbieri, di un macellaio, di ciabattini, osti, ferrari o fabbri o maniscalchi, di un caffettiere. Arti minori, si direbbe, di una piccola città, che ne aveva bisogno per le sue necessità quotidiane. Non meglio stava il ceto dei mercanti, che era regolato nella sua attività direttamente dal comune con norme da esso emanate, e da esso fatte rispettare per mezzo degli edili (33). Si tratta anche qui, di piccolo commercio, o commercio al minuto, di macellai, pescivendoli, fornai, osti, marzari ecc. ecc. Il loro numero è qualche volta tanto limitato, da ridursi ad una sola bottega, con pericolo di danno per la comunità che avrebbe dovuto subire una specie di privativa di fatto (34).

Ammesso, dunque, sulla base della rubrica XXXI dello statuto del 1443 che la classe mercantile e artigianale di Forlimpopoli fosse allora assai più consistente e potente che non nei secoli seguenti, compreso il XVIII, resta da vedere quale fosse la classe privilegiata nel fatto e nel diritto.

Dobbiamo, naturalmente, passare ad esaminare il ceto dei proprietari terrieri, e qui ci soccorrono gli studi a suo tempo condotti e pubblicati da Alberto Aramini (35), che si riferiscono alla fine del secolo che ci interessa, ma che nondimeno rispecchiano una situazione più antica.

(32) Questi dati ci sono stati offerti dalla tesi di laurea della dott.ssa Marta Gazzoni, *Classi sociali e ordinamenti politico-amministrativi a Forlimpopoli nel sec. XVIII*, p. 67 ss., discussa nella Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1971-72.

(33) Cf. *Le Leggi, costituzioni, e decreti per il buon governo della città di Forlimpopoli, mantenimento della sanità, abbondanza del vitto, indennità de poveri e universale beneficio*, Arch. Com. di Forlimpopoli, *Statuti*, vol. 4.

(34) *Leggi, costituzioni e decreti*, cit., rubr. IX.

(35) *La distribuzione della proprietà terriera nel comune di Forlimpopoli fra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, « *Le campagne emiliane nell'epoca moderna* », Milano 1957, pp. 55-75.

La terra apparteneva agli ecclesiastici, ai nobili e a numerosi altri, indicati col termine di « signori » o senza alcuna denominazione, salvo quella di « mastro » (che indicava un artigiano) o di « caporale o sergente » (che indicava i gradi militari corrispondenti). Potremmo parlare di proprietà degli ecclesiastici, dei nobili e dei « borghesi » con una certa approssimazione nell'uso di questo termine. Nel corso del secolo, la proprietà ecclesiastica passò da complessive tornature 2.514, pari al 36,6% del totale, nel 1701, a torn. 2.931: 6:9:3 nel 1798, pari al 42%; negli stessi anni la proprietà dei nobili passò da torn. 973:0:5, pari al 14%, a torn. 2.317:7:5:4, pari al 33,60%; quella dei « borghesi » definiti « signori » comprende tornature 2.471:1:1; quella degli altri « borghesi » torn. 690:9:5 per un totale di torn. 3.162:0:6 pari al 45,7%.

Osserva l'Aramini che la proprietà dei nobili aumenta ai danni dei piccoli e medi proprietari terrieri nel corso del secolo.

Si debbono fare anche altre osservazioni, per noi molto interessanti, e cioè che la nobiltà di Forlimpopoli era di origine recente, perché quella antica si era dispersa ai tempi del famoso sacco dell'Albornoz. Lo stesso Vecchiazzani insiste su questo punto, e viene ad essere in questo caso non storico, ma testimone di una realtà di fatto. L'acquisizione del titolo nobiliare nasceva, per la più gran parte dei casi, dal possesso delle terre e dall'esercizio delle cariche pubbliche, secondo una prassi assai nota e assai diffusa nello Stato Pontificio, e non soltanto in esso. Poiché dall'esame delle famiglie che mandavano loro membri al consiglio, e quindi monopolizzavano tutte le cariche comunali, con esclusione, si capisce, di quelle inferiori, risulta che esse appartenevano alla classe dei proprietari terrieri, specie se nobili o « signori », ne viene la conseguenza che il comune era saldamente nelle mani di costoro. L'esame dell'attività svolta nei limiti alle magistrature comunali concessi dalla sudditanza al pontefice permette di notare come essa fosse tutta a vantaggio di questa classe. Se l'indizio, che ci è fornito dallo Statuto del 1443, può essere considerato sufficiente a reggere il peso di quanto stiamo per dire, Forlimpopoli da una fase evolutiva comunale-signorile, durante la quale si era affermato un ceto mercantile-artigianale con le arti, che si contrapponevano alle magistrature comunali in mano dei proprietari terrieri, era passata anch'essa ad una fase involutiva, che, col predominio ormai indiscusso del ceto dei proprietari terrieri diventati in gran parte nobili (ceto

rivale ma associato con quello ecclesiastico nel godimento di quasi tutti i privilegi), si rifletteva nella cristallizzazione della vita cittadina e nell'esaurimento di ogni spinta innovatrice. Il massimo sforzo, che i pontefici facevano, era rivolto a disciplinare il recalcitrante comune nel quadro dello stato assoluto.

Le stesse riforme di Pio VI sopraggiunsero troppo tardi per provocare nella città mutamenti capaci di aprire le porte ad un avvenire di progresso. L'avvento di Bonaparte doveva anche qui portare il gran beneficio di spazzare via le istituzioni del passato, e di tentare l'avvio nella realtà delle cose ad un nuovo modo di intendere la vita pubblica e privata.